



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 8/07/2002

Protocollo:

Rif.:

Allegati:

COMUNICATO STAMPA

MODALITA' D'APPLICAZIONE AL REGOLAMENTO (CE) PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI ESPORTATORE AUTORIZZATO

Con la circolare n. 45/D del 5 luglio, l'Agenzia delle Dogane fornisce alcune precisazioni circa le modalità di applicazione del Regolamento comunitario relativo alle procedure per il rilascio della "dichiarazione di fornitore" che gli operatori comunitari possono richiedere quale prova d'origine delle merci al loro fornitore, nei casi in cui non siano loro stessi produttori della merce oggetto dell'esportazione.

E' previsto che una società conservi lo *status* di "esportatore autorizzato" anche nel caso in cui l'esportazione venga effettuata presso uno Stato membro diverso da quello in cui sono depositate le prove d'origine. In questo modo è possibile, per le società che conservano le prove d'origine in uno o più Stati membri diversi da quelli in cui poi avvengono le esportazioni, richiedere una sola autorizzazione allo status di "esportatore autorizzato".

Vengono infine indicate le procedure necessarie: per verificare la dichiarazione del fornitore, per rilasciare lo status di "esportatore autorizzato" e le misure di assistenza amministrativa che, per entrambi i casi, saranno curate dall'Area Verifiche e Controlli dell'Agenzia.

Il testo integrale della circolare è disponibile sul sito internet dell'Agenzia, www.agenziadogane.it.